

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

PROVINCIA DI PORDENONE

* * * * *

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI CAMPI DA TENNIS
COMUNALI DI VIA RUNCES**

* * * * *

L'anno duemiladiciotto il giorno ____ (_____) del mese di _____
in Roveredo in Piano tra i signori: -----

1. _____, nato a _____ il
_____ e residente per la carica presso il
Municipio, il quale nella sua specifica veste di Responsabile dell'Area
Economico Finanziarie e Tributi del Comune di Roveredo in Piano
agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Roveredo in
Piano, Cod. Fisc.: 80000890931, ed in esecuzione della deliberazione
della Giunta Comunale n. ____ del _____; -----

2. _____, nato a _____ il
_____, codice fiscale:
_____ il quale interviene
nel presente atto in qualità di _____ della
_____ con sede in
_____;

PREMESSO:

- CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 19.09.1994 è stato approvato il Regolamento per l'uso degli immobili di proprietà comunale, che è a piena conoscenza delle parti; -----

- CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 09.10.2017, veniva approvato lo schema di convenzione per l'affidamento dei nuovi campi da tennis comunali di via Runces; -----

Fra le parti:-----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Amministrazione Comunale concede a _____ la nuova struttura dei campi da Tennis Comunali (campo A-B), sito in via Runces, per la durata di anni 3 (tre). E' previsto il pagamento di un canone annuo di concessione pari a € _____ (euro _____/____) da pagarsi in unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno. -----

Articolo 2

La consegna dell'immobile al concessionario dovrà risultare da apposito verbale di consistenza, redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Roveredo in Piano, descrittivo in maniera analitica della struttura e delle relative attrezzature e pertinenze con relativo stato d'uso.-----

Articolo 3

L'Amministrazione Comunale si riserverà altresì la facoltà di utilizzare la propria struttura per l'attuazione di manifestazioni dalla stessa organizzate; tale facoltà sarà esercitata in modo da non arrecare pregiudizio a precedenti impegni regolarmente assunti dal concessionario.-----

È vietato al concessionario consentire l'uso dell'impianto ad Associazioni o Gruppi senza il preventivo benestare del Comune.-----

Articolo 4

Il concessionario provvederà all'acquisto e installazione degli arredi e delle

attrezzature ritenuti necessari per il funzionamento degli impianti.-----

Al termine del contratto concessionario potrà asportare gli altri arredi ed
attrezzi di sua proprietà, collocati all'interno degli impianti e dovrà
ripristinare i locali avuti in concessione. -----

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale trattenere gli arredi e gli attrezzi
installati dal concessionario, corrispondendo allo stesso un indennizzo pari
al costo iniziale documentato decurtato di una quota pari al 10% annuo per
deperimento. -----

Articolo 5

Sono poste a carico del concessionario, per l'utilizzo corrente
dell'immobile, tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, alla
custodia ed alla gestione della struttura, necessarie a mantenerlo in perfetto
stato d'uso ed ivi compresi in particolare gli oneri relativi a: -----

- energia elettrica;-----
- acqua;-----
- riscaldamento;-----
- pulizia interna ed esterna (aree esterne di pertinenza);-----
- telefono;-----
- assicurazione dei rischi di responsabilità civile verso terzi ed infortuni.

Il concessionario provvederà a volturare a suo nome tutte le utenze. -----

Il concessionario ha stipulato apposita polizza assicurativa a copertura degli
inadempimenti o danni causati per dolo o colpa grave agli impianti e alle
attrezzature, con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 e ne ha
depositato copia in Comune. -----

Articolo 6

Competono all'Amministrazione Comunale tutte le spese di manutenzione
straordinaria. -----

Il concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione Comunale di provvedere, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto. -----

Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente. -----

In tale caso il concessionario provvederà alla presentazione di un progetto di massima dei lavori da realizzare con relativa previsione di spesa che sarà sottoposto alla valutazione ed approvazione della Giunta Comunale. I lavori non potranno avere inizio senza il preventivo assenso formale dell'Amministrazione Comunale, nei limiti di spesa autorizzati. -----

I lavori eseguiti saranno soggetti alla verifica di conformità da parte dei tecnici dell'Amministrazione Comunale. -----

Al rimborso della spesa, relativa ai suddetti lavori, sostenuta dal concessionario, l'Amministrazione Comunale procederà dietro presentazione di idonea documentazione della spesa sostenuta. -----

Nel corso di validità del contratto il concessionario, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute può realizzare, di propria iniziativa, previa comunicazione al concedente, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal concedente ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia. -----

Articolo 7

Il Comune, tramite il proprio Ufficio Tecnico, vigilerà sulla buona conservazione degli impianti e delle relative attrezzature e contesterà al concessionario eventuali inadempienze agli obblighi contenuti nel presente regolamento: ove entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione non vengano rimosse o sanate le inadempienze accertate si procederà alla risoluzione del contratto. -----

Articolo 8

Per l'esercizio della vigilanza, il Comune disporrà sempre di chiavi di accesso agli immobili ed in qualsiasi momento un suo incaricato alla presenza del responsabile o delegato del concessionario, potrà verificare la buona tenuta degli impianti stessi.-----

Al fine di poter accertare la corretta attuazione del progetto di gestione dell'impianto proposto in sede di gara il concessionario inviterà l'Amministrazione Comunale all'assemblea annuale di approvazione dei rendiconti.-----

Articolo 9

La durata del presente contratto è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso.-----

Articolo 10

L'Amministrazione Comunale, per gravi motivi di pubblica utilità, potrà revocare la concessione in qualsiasi momento.-----

Qualora il concessionario non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti dalla presente contratto, ovvero si riscontrassero deficienze od inadempienze, il Responsabile dell'Area, previa ammonizione, potrà applicare una penale di Euro 100,00 (diconsi Euro cento/00) e la persistenza delle violazioni comporterà la revoca della concessione in uso dei beni immobili.-----

Articolo 11

Il presente atto non viene assoggettato a registrazione a norma dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 24.04.1986 n. 131.-----

Articolo 12

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario.-----

Articolo 13

Per quanto non previsto espressamente nella presente contratto, si applica il disposto del Regolamento di cui nelle premesse.-----

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi
(Riccardo FALCON)

Il Concessionario

(_____)
